RIFORMA DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I VETERINARI

Art. 8

Trattamenti a favore degli iscritti pensionati di altri istituti previdenziali

Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non puo' dar titolo alla maturazione di pensione di inabilita', di invalidita' o indiretta, ma esclusivamente a liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'ente erogatore.

Versione in vigore dal 27 aprile 1991, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari
Estremi	Legge 12 aprile 1991, n. 136
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riforma-dell-ente-nazionale-di-previdenza-ed-assistenza-per-i/art-8-trattamenti-a-favore-degli-iscritti-pensionati-di-altri-istituti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it